

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Attuazione del progetto “FilBir 2023 – La filiera della birra”

Tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____;

e

l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università, 16, codice fiscale n. _____, di seguito denominata per brevità anche “DAFNAE”, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

Premesso che

- a. Con Delibera della Giunta regionale n. _____ è stato approvato il progetto “FilBir 2023 – La filiera della birra” (Allegato A) e che con medesima è stato altresì stabilito che tale progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione - Direzione Agroalimentare e il DAFNAE;
- b. Con Delibera della Giunta regionale n. ____ del _____ (Allegato B) è stato approvato il presente schema di accordo, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione;
- c. L’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo “opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L’Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo...” e ai sensi dell’articolo 2 comma 1 “L’Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale”;
- d. L’Università degli Studi di Padova “può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali...” (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
- e. La Regione del Veneto promuove la ricerca di interesse regionale e la sperimentazione nel settore agricolo, sostenendo lo sviluppo di progetti finalizzati prioritariamente all’affermazione di prodotti di qualità, presentati in particolare da istituti o dipartimenti universitari operanti a livello regionale;



3da616f0



- f. Tra i compiti istituzionali della Regione vi è il supporto alla competitività delle imprese agricole e agroalimentari al fine di mantenere la presenza delle aziende venete sul mercato nazionale e internazionale nonché la promozione della ricerca di interesse regionale e la sperimentazione nel settore agricolo;
- g. La Regione del Veneto e il DAFNAE concordano quindi di attivare una collaborazione, al fine di studiare l'impiego del luppolo locale nella produzione della birra.

Considerato che

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

La Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere;

La Regione e il DAFNAE ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di sviluppare una tematica centrale e strategica come quella della valorizzazione del luppolo.

In attuazione delle direttive UE, la normativa vigente in materia di appalti indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».

Tali presupposti, al fine della legittimità dell'impiego dello strumento dell'Accordo, sono come di seguito soddisfatti:

- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l'Accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di margine di guadagno;
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati Membri.

La collaborazione tra la Regione e il DAFNAE nel presente accordo sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

Le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., un accordo di collaborazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità



3da616f0



istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'Accordo

1. La Regione e il DAFNAE si impegnano a collaborare per la realizzazione del progetto sperimentale "FilBir 2023 – La filiera della birra", come descritto nell'Allegato A della DGR n. _____ del _____;
2. L'aggiornamento del progetto, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 2 – Programma di attività

1. Il progetto si propone di agire su più livelli che vanno ad approfondire l'ottimizzazione della produzione di luppolo ed in particolare:
 - valutazione della capacità di sopportare moderati stress idrici in luppolo;
 - realizzazione di un'analisi del contesto (agribirrifici nella regione Veneto);
 - iniziative di formazione/informazione.
2. Le parti si impegnano a verificare l'esecuzione dell'attività e l'avanzamento del progetto mediante il Gruppo tecnico di coordinamento, di cui all'art. 3.
3. Il progetto di cui al presente articolo deve essere di interesse generale e garantire un'adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori, secondo criteri non discriminatori e conformemente alle modalità citate all'art. 9 del presente Accordo.

ART. 3 – Referenti del Progetto

1. Il responsabile per la Regione è il dott. _____, direttore della Direzione Agroalimentare.
2. Il responsabile per DAFNAE è il dott. _____.
3. L'attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e il DAFNAE prevede la costituzione di un apposito "Gruppo tecnico di coordinamento", composto dai rispettivi responsabili del progetto, e da almeno due referenti tecnici direttamente coinvolti nell'attività e designati da ciascuno dei due enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del progetto, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione del progetto ed eventualmente suggerire eventuali variazioni tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati. Il gruppo tecnico di coordinamento inoltre ha il compito di risolvere, in via bonaria, eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione del progetto.

ART. 4 – Obblighi delle parti

1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati.
2. Il DAFNAE si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze e professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2, in particolare



3da616f0



per le attività di ottimizzazione della produzione di luppolo locale per la produzione di birra.

3. Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti, e si impongono come criterio di azione il principio di reciprocità per rendere disponibili le risorse di ciascuno, sia in termini finanziari che umani, per una completa e integrata visione unitaria del progetto e nello spirito di leale collaborazione.
4. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal progetto.

ART. 5 – Durata

1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione della DGR ed ha la durata fino al 31/12/2023. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il Gruppo tecnico di cui all'articolo 3.

ART. 6 – Oneri

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del progetto di ricerca.

ART. 7 – Rimborso delle spese sostenute

1. L'entità dei fondi di funzionamento destinati alla realizzazione del presente Accordo è definita come segue:
Regione del Veneto: 30.000,00 euro
DAFNAE: 7.000,00 euro
2. La Regione riconosce a DAFNAE un mero rimborso delle spese sostenute per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
3. La Regione contribuirà alle spese per l'attuazione del progetto sostenute da DAFNAE fino ad un massimo di euro 30.000,00.
4. DAFNAE presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 31 dicembre 2023.
5. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

ART. 8 – Scambio dati ed elaborati scientifici

1. Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di coordinamento.
2. La relazione finale dovrà essere approvata dal Gruppo tecnico di coordinamento.

ART. 9 - Utilizzo dei risultati



3da616f0



1. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito della presente convenzione saranno di proprietà di tutte le parti.
2. La Regione e DAFNAE potranno pubblicare i risultati del progetto e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al DAFNAE e alla Deliberazione di Giunta n. _____ del _____.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

ART. 10 - Responsabilità

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

ART. 11 - Riservatezza

1. La Regione ed il DAFNAE si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

ART. 12 - Recesso

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare alle altre con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alle altre parti.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate da DAFNAE che dovranno essere comunque riconosciute.

ART. 13 – Legge applicabile e controversie

1. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla DGR n. _____ del _____ nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
3. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il "Gruppo tecnico di Coordinamento" come costituito.
4. In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

3da616f0



1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico di DAFNAE.

Per la Regione del Veneto – Dir. Agroalimentare Dott.
Per l'Università degli Studi di Padova - DAFNAE Dott.

